

Proc. N. 63898/2019, R.G.



Il Giudice, dr. Nicoletta Orlandi,
letta la memoria depositata in data 10/12/2019 con la quale il difensore della sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~, nata in Nigeria il 21/9/1994, ha chiesto che sia consentito alla ricorrente il reingresso in Italia al fine di presentare la domanda reiterata di protezione internazionale, con allegazione dei nuovi fatti, consistenti nelle mutilazioni genitali attestate dalla documentazione sanitaria in atti;

rilevato che la memoria sopra indicata risulta ritualmente notificata al Ministero dell'Interno ed al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

osservato che con ricorso depositato in data 15/10/2019 nei confronti del Ministero dell'Interno e delle Questure di Padova e di Roma la ricorrente chiese, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che venisse ordinata ai resistenti la trasmissione alla competente Commissione Territoriale della domanda di protezione internazionale reiterata nonché la sua liberazione, essendo frattanto trattenuta presso il CPR di Ponte Galeria in difetto di convalida da parte del Tribunale;

osservato che con decreto emesso *inaudita altera parte* in data 17/10/2019 venne dichiarata l'illegittimità del trattenimento della ricorrente presso il CPR di Ponte Galeria ed il diritto della sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ al riesame della sua domanda di protezione internazionale ed a rimanere in Italia sino alla definizione del procedimento, con ordine alla Questura di Padova di trasmettere la domanda di protezione internazionale alla competente Commissione Territoriale e di rilasciare alla ricorrente il permesso soggiorno per richiesta di asilo, ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008;



osservato che, nell'udienza del 13/11/2019, fissata per la conferma, la modifica o la revoca del decreto, il difensore della ricorrente riferì che la sua assistita era stata rimpatriata in Nigeria nella stessa data del 15/10/2019 di deposito del ricorso e chiese che la ricorrente venisse autorizzata a rientrare in Italia, avendo interesse a coltivare la domanda di protezione internazionale;

rilevato che con ordinanza in data 20/11/2019 è stato confermato il decreto in data 17/10/2019 nella parte in cui ha dichiarato il diritto della sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXX~~ di veder raccolta la sua richiesta di protezione internazionale, con trasmissione alla competente Commissione Territoriale, ed è stato assegnato termine alla ricorrente per l'integrazione del ricorso mediante il deposito di memoria contenente la nuova domanda formulata in udienza e per la notificazione di tale memoria alle parti originarie ed al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per quanto di competenza in ordine al rilascio di un visto per consentirne il reingresso in Italia della sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~;

osservato che né il Ministero dell'Interno né il Ministero degli Affari Esteri si sono costituiti in giudizio, nonostante la rituale notificazione del ricorso e della memoria integrativa nei tempi fissati;

ritenuta l'ammissibilità della domanda cautelare proposta in corso di causa, che non comporta la modifica del *petitum* originario, avente ad oggetto la richiesta di poter formalizzare la domanda reiterata di protezione internazionale e di ottenerne l'esame da parte della Commissione Territoriale;

osservato che la proposizione di tale domanda si è resa necessaria per la condotta della controparte, che ha proceduto al reimpatrio nonostante la volontà manifestata dalla ricorrente di proporre la domanda di protezione internazionale e nonostante l'illegittimità del suo trattenimento;

richiamate le considerazioni esposte in ordine alla competenza della Commissione Territoriale a valutare l'inammissibilità della



domanda reiterata, che si verifica allorché, come disposto dall'art. 40 della Direttiva 2013/32/UE, essa non sia suffragata da elementi nuovi;

rilevato che solo all'esito di tale esame può disporsi l'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale, ai sensi dell'art. 41 della Direttiva 2013/32/UE, citata;

osservato che nel caso in oggetto, essendo stato l'allontanamento effettuato senza che venisse consentito alla sig.ra ~~XXXXXX~~ di formalizzare la sua domanda di protezione internazionale, si è leso il suo diritto di poter accedere alle diverse forme di protezione, dovendo la domanda essere presentata personalmente dal richiedente, ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 25/2008;

osservato che nel tempo occorrente per far valere tale diritto in un giudizio ordinario, esso rischia di essere definitivamente pregiudicato, stante il rischio concreto di *re-trafficking*, al quale sono soggette le giovani donne nigeriane rimpatriate, prive di supporto familiare, in assenza di interventi di reinserimento (si veda *Refugee Documentation Centre - Ireland, Information on trafficking including: situation for returnees of previous trafficking and risk of re-trafficking* del 17/6/2019);

rilevato che la sig.ra ~~XXXXXX~~ non risulta avere legami familiari o lavorativi in Nigeria e si mantiene grazie ai contributi inviati dall'Italia dal suo fidanzato;

ritenuto che deve essere pertanto ordinato al Ministero degli Affari Esteri di consentire alla ricorrente il rientro nel nostro territorio, al fine di presentare la domanda di protezione internazionale, mediante la concessione del visto di cui all'art. 25 del regolamento CE 810/2009, valido nel solo territorio nazionale, o mediante altra misura equipollente, con diritto della stessa, già riconosciuto nel decreto in data 17/10/2019, di rimanere nel nostro territorio durante il tempo necessario per l'esame della domanda reiterata;

osservato che essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato non vi è luogo a pronunciare condanna delle



amministrazioni soccombenti alla refusione delle spese processuali;

visto l'art. 669 octies, commi 6 e 7, c.p.c.,

P.Q.M.

ordina al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di consentire ad ~~XXXXXXXXXX~~, nata in Nigeria il 21/9/1994, il rientro nel nostro territorio al fine di presentare la domanda reiterata di protezione internazionale, mediante la concessione del visto di cui all'art. 25 del regolamento CE 810/2009, valido nel solo territorio nazionale, o mediante altra misura equipollente.

Si comunichi.

Roma, 10/2/2020

Il Giudice
dr. Nicoletta Orlandi

